



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini – finalità – omissione – vizio della procedura

Descrizione

L'avviso di conclusione delle indagini costituisce un adempimento indispensabile all'economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell'interessato, il quale solo a seguito di questa notifica può esercitare quelle facoltà che rappresentano per lui fondamentali garanzie di difesa: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell'illecito contestato nonché quella di ottenere la *discovery* degli atti di indagine espletati dall'organo inquirente, facendo uso della "*facoltà di prenderne visione ed estrarne copia*" entro cinque giorni da tale notifica (CFA, Sez. I, n. 58/2019-2020). L'avviso di conclusione delle indagini ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall'altro, a consentire all'interessato di svolgere, *ante causam*, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare - ove rivestano carattere esimente - il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall'esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell'interessato, può addivenire all'archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest'ultimo in tale fase. Ne consegue che la mancata comunicazione all'interessato dell'avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda (CFA, Sez. I, n. 106/2017-2018). Nè tale omissione, rilevabile anche d'ufficio, può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli incolpati, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell'atto di conclusione di indagine che mira - eventualmente - ad impedire l'instaurazione stessa della fase processuale.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 88/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 123 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0088 CFA del 29 febbraio 2024 (Procuratore Nazionale dello Sport/omissis)